

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
(GU n.80 del 5-4-2013)

Art. 47

Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei

dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale

complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in

carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie

proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche'

tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo

a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a

carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo

provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione
o

organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di
cui

all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione
amministrativa

pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile
della

violazione. La stessa sanzione si applica agli
amministratori

societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico
ed

il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero,
per

le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate
dall'autorita'

amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge
24

novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 47:

La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre

1981, n. 329.